

CAMERA DEI DEPUTATI N. 823

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BRUNI, BERNI, CARLI, CASTELLOTTI, FRANCESCO FERRARI, LUIGI RINALDI, TEALDI, ZAMBON, ZARRO, ZAMPIERI, TORCHIO, PALADINI

Norme in materia di certificazione antimafia

Presentata il 21 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di modificare la normativa concernente la certificazione antimafia che ha imposto obblighi estremamente gravosi alla grande maggioranza di onesti cittadini non responsabili di reati né sottoposti a misure di prevenzione antimafia.

Deve sottolinearsi che non è certamente intenzione dei presentatori, né risulta dal contenuto del testo, modificare le norme che prevedono divieti di ottenere licenze, autorizzazioni, erogazioni, iscrizioni, eccetera, a carico di soggetti cui è stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione.

Si ritiene anzi che tali divieti costituiscano uno degli strumenti più efficaci per arginare l'espansione del fenomeno mafioso nel mondo dell'economia e vadano ulteriormente potenziati, soprattutto attraverso un rigoroso controllo dei dati in possesso delle prefetture e degli enti pubblici, unici elementi di certezza in ordine all'appartenenza alla criminalità di tipo mafioso.

Proprio al fine di intensificare i controlli è tuttavia opportuno non moltiplicare gli adempimenti puramente cartacei, concentrando l'attività degli uffici pubblici erogatori sugli atti relativi ai veri mafiosi.

La documentazione richiesta dalla normativa vigente consiste in una certificazione rilasciata dalla prefettura dietro presentazione da parte dell'interessato di vari altri certificati, sostituita, nei casi di urgenza, da una dichiarazione resa personalmente dall'interessato con firma autenticata. La stessa dichiarazione (che evidentemente comporta comunque per i privati oneri burocratici e pecuniari) è richiesta per una serie di provvedimenti o contratti ed in particolare per le erogazioni di valore complessivo inferiore a 50 milioni.

In altri termini, tutti i cittadini italiani, che evidentemente per la quasi totalità non sono mafiosi, devono recarsi al comune per dichiarare la propria non appartenenza alla criminalità mafiosa, al fine di ottenere anche provvedimenti di

ordinaria amministrazione (pensiamo alle concessioni per la realizzazione di un servizio in appartamento di civile abitazione) o erogazioni attinenti attività imprenditoriali di modestissima entità.

Evidentemente tale normativa ha appesantito in modo talvolta insostenibile l'iter burocratico dei provvedimenti: è appena il caso di ricordare che sia della certificazione che della dichiarazione viene normalmente preteso il rinnovo ogni tre mesi. Si è creato quindi un diffuso sentimento di protesta, che alimenta certamente la sfiducia nelle istituzioni, nei confronti di un provvedimento legislativo che certamente non è funzionale allo scopo per cui è stato adottato. Appare ultroneo sottolineare che i soggetti condannati effettivamente per reati mafiosi, quindi di particolare pericolo sociale, e sottoposti a misure di prevenzione, non saranno certamente intimoriti dalla prospettiva di dichiarare il falso in una dichiarazione con sottoscrizione autenticata.

La normativa in questione risulta particolarmente onerosa, e si potrebbe dire vessatoria, nei confronti del settore agricolo, dove frequentissima è l'erogazione di aiuti nazionali o comunitari.

Si verifica pertanto che migliaia di coltivatori, al fine di percepire indennità o erogazioni talvolta di modestissima entità, sono costretti a recarsi più volte nei comuni di residenza, spesso lontani decine di chilometri dall'azienda agricola, per rendere queste inutili dichiarazioni. La conseguenza è che l'espletamento di decine di migliaia di pratiche è ulteriormente ritardato.

Risulta poi ancor più incomprensibile il disagio che centinaia di migliaia di onesti cittadini subiscono a causa degli inutili oneri di cui sono gravati, se si considera che l'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, prevede la costituzione di un elenco generale degli enti e amministrazioni legittimati a disporre tutti i provvedimenti per cui è richiesta la presentazione della certificazione antimafia.

Al quinto comma dell'articolo citato, è previsto, inoltre, che le prefetture comunichino tempestivamente ai predetti enti i

provvedimenti esecutivi adottati nei confronti dei soggetti condannati per reati mafiosi, ai quali gli stessi enti non possono concedere licenze, autorizzazioni, erogazioni, eccetera.

L'elenco degli enti in questione è contenuto nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 luglio 1983 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 7 luglio 1983, n. 185).

Un valido strumento per perseguire effettivamente lo scopo di impedire la proliferazione di attività imprenditoriali sostenute dai proventi illeciti dell'attività mafiosa è quindi già stato previsto dalla normativa richiamata, che deve essere applicata rigorosamente dagli enti pubblici e dalle prefetture.

Se proprio si ritiene indispensabile mantenere l'onere aggiuntivo della presentazione della certificazione da parte dei privati, in ordine alla quale permangono comunque le perplessità evidenziate per ciò che riguarda la sua funzionalità allo scopo che si prefigge, dovrà trattarsi di casi eccezionali, individuati con specifici provvedimenti.

L'iniziativa legislativa, che si sottopone pertanto all'approvazione del Parlamento, prevede all'articolo 1 l'abrogazione dell'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e dell'articolo 21, comma 1, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che hanno introdotto l'obbligo generalizzato di presentare la certificazione o la dichiarazione sostitutiva.

L'articolo 2 della proposta in esame prevede una procedura per l'individuazione di casi particolari in cui può essere richiesta la certificazione o la dichiarazione sostitutiva. Si stabilisce che nulla è richiesto per le erogazioni di entità inferiore a 100 milioni, che sono naturalmente ricomprese nell'operatività degli articoli 10 e 10-bis della legge n. 575 del 1965 ed a cui si applica quindi, comunque, la procedura di comunicazione tra prefetture ed enti eroganti, compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 luglio 1983.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono abrogati.

ART. 2.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con gli altri Ministri competenti per le singole materie, il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti contenenti disposizioni per:

a) definire i provvedimenti, gli atti o i contratti per i quali è richiesta una certificazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

b) prevedere i provvedimenti, gli atti o i contratti per cui la certificazione può essere sostituita da una dichiarazione sottoscritta dall'interessato e autenticata ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che lo stesso non è sottoposto a misura di prevenzione e non è a conoscenza della esistenza a proprio carico di provvedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione, né di altre cause ostative previste dalla citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni.

2. Non è comunque richiesta alcuna certificazione o dichiarazione sostitutiva per i provvedimenti, atti o contratti il cui valore complessivo non superi i 100 milioni.